

COMUNE DI CASALE SUL SILE



REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

**con norme per la corretta detenzione per una
migliore convivenza con la collettività**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2021

INDICE

Titolo I FINALITÀ

Titolo II AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI - ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 - Esclusioni

Art. 3 - Profili istituzionali

Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Detenzione e maltrattamento di animali

Art. 5 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

Art. 6 - Avvelenamenti e trappole

Art. 7 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

Art. 8 - Alimentazione degli animali

Art. 9 - *Pet-therapy* e cani per disabili

Art. 10 – Api e insetti impollinatori

Art. 11 - Esposizione e commercializzazione di animali

Art. 12 - Norme per manifestazioni, mostre, esposizioni e circhi

Art. 13 - Seppellimento di animali d'affezione

Art. 14 – Trasporto e conduzione di animali

Titolo IV NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE

CANI

Art. 15 – Conduzione di cani nei luoghi pubblici

Art. 16 – Norme di comportamento per aree attrezzate

Art. 17 – Anagrafe canina

Art. 18 – Percorsi formativi per proprietari di cani

Art. 19 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

Art. 20 - Obbligo di raccolta degli escrementi

GATTI

Art. 21 - Colonie feline

EQUIDI - VOLATILI – ANIMALI D’AFFEZIONE E DA COMPAGNIA ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

Art. 22 - Detenzione di equidi

VOLATILI

Art. 23 - Detenzione di volatili d'affezione e da compagnia

ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

Art. 24 - Detenzione di animali esotici, non convenzionali e rettili

OVINI E CAPRINI

Art. 25 - Detenzione di ovini – caprini, suini ad uso amatoriale

ANIMALI ACQUATICI

Art. 26 - Detenzione di specie animali acquatiche

ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

Art. 27 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Misure minime di stabulazione

Art. 29 - Disposizioni finali

Art. 30 – Responsabilità civile e penale

Art. 31 - Sanzioni

Allegato A

Allegato B

TITOLO I FINALITÀ

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali in un contesto di corretta convivenza con l'uomo, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, il Comune di Casale Sul Sile promuove e sostiene le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali, sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolte a tutta la cittadinanza.

Il Comune per gli aspetti igienico sanitari e di protezione degli animali si avvale della collaborazione di altri Enti pubblici ed in particolare del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente (di seguito Servizio Veterinario).

TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento si riferisce a tutti gli animali vertebrati ed invertebrati che si trovano o dimorano stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale.
2. Si definisce:
 - Animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione ecc. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
 - Animale da reddito: specie zootecnica allevata a fini economico-commerciali.
 - Animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
 - Animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio piccioni "domestici", topi ecc.).
 - Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, che deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza al fine anche di ridurre al minimo le problematiche di tipo sanitario e di igiene pubblica.
 - Fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

- Allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, in numero pari o superiore a 5 fattrici che possono procreare o la nascita di 30 o più cuccioli per anno;
- Commercio di animali da compagnia e/o attività di servizio: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 2 Esclusioni

1. Le norme del presente Regolamento non si applicano:
 - 1.1 alle attività economiche inerenti agli animali da reddito o ad esse in ogni modo connesse (salvo i punti 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 dell'art. 4 e gli artt. 22, 23, 24, 25, 26);
 - 1.2 alle attività connesse al prelievo venatorio, all'addestramento dei cani e dei rapaci per fini commerciali o di pubblica utilità, alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
 - 1.3 alle attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve;
 - 1.4 alle attività finalizzate alla lotta agli animali infestanti es. derattizzazione, disinfestazione da insetti ed artropodi;
 - 1.5 alla attività connessa alla sperimentazione animale, in quanto già regolamentata da norme nazionali e comunitarie.

Art. 3 Profili istituzionali

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrano nella definizione di "concentrazione di animali" e quindi devono sottoporsi alla tutela della vigilanza del Servizio Veterinario secondo le Linee guida regionali per la stesura dei regolamenti di igiene urbana veterinaria (D.G.R. Veneto 272/2007), per la gestione degli animali pericolosi (D.G.R. Veneto 3882/2001), per la protezione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004), per l'applicazione dell'anagrafe canina (D.G.R. Veneto 887/2004 e D.G.R. Veneto 1515/2004).
3. Ferme restando le previsioni contenute nell'art. 345 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 per la stesura di regolamenti locali di igiene e sanità, il Sindaco può emanare provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza per motivi di sanità e sicurezza pubblica.
4. Il Sindaco, con l'ausilio degli organi di polizia preposti al controllo, vigila sugli aspetti disciplinati dalla legge 20.07.2004, n. 189 sul divieto di maltrattamento degli animali compreso l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini, competizioni o manifestazioni non autorizzate.
5. L'Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS, promuove e attua attività di sensibilizzazione sul benessere animale rivolte ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore ed alle associazioni di volontariato nonché alle scuole e ai cittadini.
6. Nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, l'Amministrazione comunale può determinare un contributo per il loro mantenimento. In caso di ricovero del proprietario o detentore dell'animale, previo accertamento dell'impossibilità da parte di parenti, affini o volontari di occuparsene, l'Amministrazione comunale provvede alla sua temporanea custodia nelle apposite strutture.

7. Il Comune dota la propria Polizia Locale di almeno un dispositivo di lettura microchips ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4

Detenzione e maltrattamento di animali

1. Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dall'art. 727 del codice penale, è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Si fa salva la liberazione in luoghi adatti ad opera di personale appositamente addestrato ed autorizzato di animali destinati al ripopolamento o la reintroduzione in libertà di animali provenienti dai centri di recupero autorizzati.
2. Chi detiene un animale è responsabile del suo stato fisico e comportamentale, deve averne cura e tutela, garantendo le esigenze minime sulla base delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie e individuali, ovvero mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie; se ferito o malato approntare le giuste cure e se del caso sottoporlo a visita veterinaria. La responsabilità riguarda anche la regolamentazione dell'attività riproduttiva e la cura della prole dei propri animali.
3. Chi detiene un animale deve impedire che questo arrechi disturbo alla quiete pubblica e a quella dei vicini, in particolar modo nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano. I proprietari o detentori di animali, ed in particolare dei cani, dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti e cautele nella loro custodia per impedirne la fuga al fine di evitare pericoli all'incolumità pubblica e all'animale stesso. La collocazione dei ricoveri degli animali dovrà tener conto degli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo al vicinato; cucce, luoghi di riparo e/o recinti vanno sistemati il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà. I proprietari e/o detentori di animali devono adottare misure adeguate per ridurre al minimo la presenza di odori, insetti, rumori ed altri elementi di disturbo al vicinato.
4. Chiunque possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza canina e loro incroci potenzialmente aggressivi ha l'obbligo di seguire ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare danneggiamenti a persone e cose ed eventualmente di stipulare un'apposita polizza assicurativa di responsabilità civile conformemente a quanto stabilito dall'apposita normativa nazionale.
5. Nel territorio del Comune è vietato macellare animali con pratiche crudeli ovvero omettendo il preventivo stordimento. Le macellazioni rituali possono essere fatte soltanto in impianti di macellazione autorizzati.
6. Ad esclusione degli interventi terapeutici, è vietato sottoporre gli animali a trattamenti con sostanze farmacologicamente attive, compreso il *doping*, per esaltarne lo sviluppo e le prestazioni.
7. È vietato tenere gli animali all'esterno sprovvisti di ripari adeguati alle esigenze minime di specie, senza protezione dalle condizioni meteo sfavorevoli quali pioggia, venti principali, irraggiamento diretto nei mesi caldi. Le strutture che ospitano gli animali dovranno essere costruite con materiali che non siano nocivi per gli animali stessi, non presentino sporgenze o elementi con i quali gli animali possano ferirsi, essere facili da pulire e da disinfettare e non essere in contrasto con la normativa edilizia vigente. Gli animali possono essere tenuti nel rispetto delle libertà generali riguardanti il loro benessere, fatte salve le norme specifiche per le varie specie allevate. È vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo dal Medico Veterinario. Le dimensioni minime dei ricoveri per cani sono definite dall'art. 12 della D.G.R. Veneto 272/2007, fermo restando che è auspicabile la messa a disposizione di spazi atti a garantire il massimo movimento possibile. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, costrizione fisica e collari che procurino scosse elettriche nonché l'uso di manicotti o bastoni atti a stimolare l'aggressività dell'animale sia in ambiente pubblico che domestico.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con le normative vigenti e, in particolare, a scopo di scommesse e combattimenti.
10. È vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione dell'identificazione per attività zootecnica e ad esclusione della colorazione, con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l'alimentazione, di uccelli e pesci per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le estemporanee colorazioni parziali a scopi e con metodi compatibili con il dovuto rispetto dell'animale.
11. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici e condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1/2005, relativo al benessere degli animali durante il trasporto effettuato in relazione ad attività economica e le norme riguardanti il trasporto stradale di animali ai sensi degli artt. 169 e 170 del Codice della Strada, il conducente di un veicolo che trasporti animali deve assicurare:
 - a) un'aerazione del veicolo sufficiente per gli animali e la protezione da condizioni climatiche critiche;
 - b) la somministrazione di alimenti e acqua in caso di viaggi prolungati;
 - c) nel caso di trasporto su rimorchi o appendici assicurare che siano ben costruiti, mantenuti e che i gas di scarico della motrice non entrino nell'abitacolo dell'animale trasportato.
12. È vietato utilizzare animali di qualunque specie per la pratica dell'accattonaggio.
13. È vietato spellare o spiumare animali vivi, nonché strapparne il pelame.
14. Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali dovrà essere eseguito da un veterinario. È vietata l'ablazione delle unghie (onisetomia), delle corde vocali (devocalizzazione) se non giustificate da gravi motivi sanitari e praticare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane non finalizzati a scopi curativi, in conformità all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dall'Italia con la Legge 201, del 4 novembre 2010, quali il taglio della coda e delle orecchie. Possono partecipare ad esposizioni i cani che sono stati sottoposti a taglio della coda in corretta applicazione dell'O. M. 3 marzo 2009, muniti di certificazione del Medico veterinario che ha eseguito l'intervento entro la prima settimana di vita del soggetto. È ammessa l'ablazione delle dita soprannumerarie.
15. È vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanasico riconosciuto, praticato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità alla fine del percorso di recupero comportamentale previsto dalla O.M. 22 marzo 2011.

Art. 5

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. È fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie e dell'allevamento a fini amatoriali nonché di ripopolamento.

Art. 6

Avvelenamenti e trappole

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi di esche o altro materiale contenete veleni o sostanze tossiche, irritanti o comunque pericolose.

2. La gestione di attività di derattizzazione, disinfestazione o di controllo a qualsiasi titolo deve essere fatta sia nei luoghi pubblici che in ambito privato, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale 14 gennaio 2010 del Ministero della Salute (proroga e modifica l'O.M. 18 dicembre 2008, come modificata dall'O.M. 19 marzo 2009), recante "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati" in modo da evitare rischi di avvelenamento anche accidentali alle specie non bersaglio.

3. Il Sindaco, a seguito della segnalazione da parte di un medico veterinario, del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS o dell'Istituto Zooprofilattico competente, concernente l'avvelenamento di esemplari di specie di animali domestiche o selvatiche, dispone l'apertura di un'indagine da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre autorità competenti. Qualora l'avvelenamento sia stato accertato, il Sindaco, al fine di tutelare la salute pubblica, attiva le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata, fatta salva la normativa in specifica materia vigente.

4. Qualora si verificassero casi di avvelenamento in aree pubbliche il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività turistiche o di pascolo apponendo, se del caso dei cartelli di segnalazione.

5. È vietata la pratica del bracconaggio e del trappolaggio per la cattura di animali in tutto il territorio comunale. È consentito l'utilizzo di sistemi per la cattura in sicurezza dei gatti delle colonie feline censite nonché per gli interventi di disinfestazione e per la cattura autorizzata delle popolazioni selvatiche autoctone e non.

Art. 7

Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie in premio o vincita di giochi e lotterie o in omaggio a qualsiasi titolo, con esclusione degli animali nelle strutture già registrate presso il competente Servizio Veterinario.

2. Le norme di cui al precedente punto non si applicano nell'ambito di iniziative di adozione promosse dagli Enti ed Associazioni animaliste.

Art. 8

Alimentazione degli animali

1. L'alimentazione degli animali deve essere adeguata alle esigenze dell'animale con mangimi sicuri, ovvero non pericolosi per la sua salute o l'integrità fisica. È consentito l'utilizzo di mangimi trattati con sostanze farmacologicamente attive nel quadro di programmi di profilassi sanitaria e controllo demografico delle popolazioni.

2. La quantità dell'alimento per animali deve permettere a tutti i soggetti di una determinata popolazione di assumere la quota di proprio fabbisogno evitando qualsiasi episodio di competizione; a tal fine i punti per l'alimentazione dovranno essere adeguati al numero di soggetti presenti.

3. È vietato l'uso di animali vivi per l'alimentazione di altri animali, con specifiche esclusioni dettate da caratteristiche di specie (es. rettili).

Art. 9

***Pet-therapy* e cani per l'assistenza**

1. Il Comune di Casale sul Sile favorisce l'utilizzo di animali per le attività assistite terapeutiche e non, da parte di persone e/o Associazioni ed Enti accreditati nell'ambito del territorio comunale. I cani che accompagnano i disabili e i non vedenti possono liberamente accedere a tutti i luoghi pubblici.

Art. 10
Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali fatta eccezione delle colture da reddito, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi non ammessi in agricoltura biologica o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura ogni trattamento, potenzialmente dannoso alle api e ad altri insetti impollinatori, deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba, fatta eccezione per le colture da reddito.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono anche del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e nei vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Art. 11
Esposizione e commercializzazione di animali

1. I commercianti di animali devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisiologiche in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli e responsabili.
2. È vietata la vendita di animali a minori di 18 anni.
3. Nei negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni fisiologiche e il loro naturale comportamento. In particolare:
 - 3.1 è fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al contatto col pubblico, animali per un tempo superiore all'orario di apertura. Il Servizio Veterinario potrà disporre la modifica dei tempi e le modalità di esposizione per comprovate esigenze di benessere;
 - 3.2 gli animali non potranno essere ceduti prima di aver ultimato la fase di *imprinting* materno;
 - 3.3 deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di esposizione per la vendita;
 - 3.4 nelle ore notturne deve essere assicurato un adeguato oscuramento da fonti luminose esterne per le specie previste;
 - 3.5 durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata l'ispezione almeno giornaliera per la verifica dello stato di salute, la somministrazione di alimento, acqua e le condizioni di detenzione;
 - 3.6 per le specie ove ciò sia consentito, è vietata la somministrazione di alimento costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
 - 3.7 è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari diretti; la vetrina dovrà essere munita di tende e, comunque, idonea a creare un'ombra artificiale;
 - 3.8 le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono essere sottoposte ad operazioni di regolare pulizia e di disinfezione. Il fondo delle gabbie deve essere adeguato alle caratteristiche dell'animale ed al suo benessere (le indicazioni relative alle misure delle gabbie/ voliere per uccelli sono elencate nell'Allegato A);
 - 3.9 le gabbie, le voliere, i terrari e qualsiasi altra attrezzatura o punto di esposizione dovrà essere dotato di dispositivi adeguati alla specie per l'assunzione di alimenti e acqua e di zone per fare in modo che gli animali possano sottrarsi alla vista in caso di necessità;
 - 3.10 nel caso di presenza contemporanea di animali naturalmente competitori le strutture di ricovero dovranno essere sufficientemente separate in modo da evitare qualsiasi stress;
 - 3.11 nelle strutture di vendita dovrà essere prevista la presenza di gabbie, box ecc. in numero proporzionato al tipo e alla quantità di animali esposti per il ricovero in aree separate rispetto al punto espositivo di vendita, di animali malati, feriti o incompatibili per una dinamica di gruppo.
4. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di animali vivi in occasione di fiere, mostre mercato od eventi simili ed in forma itinerante. Fa eccezione al divieto di cui al presente comma, la vendita in forma itinerante o su posteggio di prodotti ittici effettuata da titolari di licenze di tipologia A e B. Inoltre, fa eccezione al divieto di cui al presente comma la vendita di animali da cortile ai quali dovrà essere garantito il massimo benessere in un'area appositamente dedicata dall'Amministrazione.

Art. 12

Norme per manifestazioni, mostre, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di manifestazioni, mostre ed esposizioni con la partecipazione di animali nonché l'attendamento di circhi su tutto il territorio comunale è soggetto ad idonea autorizzazione previo parere favorevole del Servizio Veterinario competente in ottemperanza della normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. Veneto n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti, aggiornata con il Regolamento (CE) n. 856/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e dalla D.G.R. Veneto n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi in conformità alle norme vigenti in materia, comprese quelle relative alla sicurezza per gli animali esposti e per il pubblico. Le richieste da parte del responsabile dell'evento dovranno pervenire con almeno 30 giorni d'anticipo per l'istruzione della procedura autorizzativa.
2. Le aree utilizzate per gli eventi autorizzati con presenza di animali dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.
3. Le strutture circensi sono soggette al rispetto dei criteri individuati dalla vigente normativa specifica, con particolare riguardo al Regolamento (CE) n.856/2006 e ss.mm.ii. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, in relazione all'utilizzo negli spettacoli di animali esotici e alla tutela e salvaguardia delle specie in estinzione.
4. È fatto divieto in tutto il territorio comunale di allestire mostre di cuccioli di età inferiore ai 3 mesi e di soggetti non svezzati di altre specie d'affezione.
5. È consentita la partecipazione degli animali ai vari eventi (manifestazioni, mostre, esposizioni e circhi) a condizione che gli stessi siano in buone condizioni di salute, se del caso scortati da documentazione commerciale e/o sanitaria attestante la provenienza da Paesi o zone non colpite da divieti di spostamento ed immunizzati per le malattie soggette a copertura vaccinale obbligatoria.

Art. 13

Seppellimento di animali d'affezione

1. Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 classifica come materiali di categoria 1 gli animali d'affezione, degli zoo, dei circhi e da esperimento anche in relazione al fatto che possono contenere alti livelli di residui di medicinali veterinari e che, soprattutto nel caso di animali esotici è difficile stabilire l'esatta causa di morte. Per questo tipo di materiali si prevede l'invio ad impianti di incenerimento o di trasformazione riconosciuti. Per gli animali da compagnia (cani e gatti) e per gli equidi è possibile una deroga secondo le modalità stabilite dalle Autorità nazionali.
2. Viste le criticità nella gestione del seppellimento di animali si dà atto che il sistema legale con minor rischio per l'uomo, per gli animali e l'ambiente, risulta essere lo smaltimento mediante conferimento dei cani e gatti morti presso il Canile sanitario dell'Azienda ULSS dove è attivo un deposito temporaneo per il successivo conferimento ad impianto autorizzato di incenerimento. I privati cittadini e le strutture professionali veterinarie possono conferire le spoglie di cani e gatti per il successivo invio all'incenerimento presso una ditta autorizzata pagando una tariffa in base al peso. Per i cavalli non produttori d'alimenti (d'affezione), l'alternativa all'invio ad uno stabilimento di trasformazione è lo smaltimento mediante incenerimento diretto a ditta autorizzata (cremazione).
3. È consentito il seppellimento degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), a condizione che sia prodotta la seguente documentazione, al fine di
 - Autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'Autorità sanitaria locale (Sindaco);
 - Certificato veterinario che attesti le cause di morte e l'assenza di patologie per le quali il Regolamento CE n. 1069/09, n. 142/2011 e Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954) ne impediscano categoricamente l'interramento;
 - Copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
4. Al fine della tutela dei corpi idrici, dei terreni e dei prodotti da possibili contaminazioni, nel territorio del Comune di Casale Sul Sile è possibile seppellire animali da compagnia in terreni privati, oltre che nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente, solo alle seguenti condizioni:
 - distanza minima di 250 metri da pozzi e sorgenti d'acqua;
 - distanza minima di 30 metri dai corsi d'acqua;

- distanza minima di 10 metri dalle scoline dei prati e dei campi;
 - presenza sopra l'animale di almeno un metro di terra;
 - riporto di terra sopra la fossa in modo che non si formino ristagni d'acqua.
5. Il seppellimento di equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo è riservato alle tipologie/categorie che verranno definite dal Ministero della Salute di concerto con le Regioni e le Province Autonome, a condizione che sia fatta specifica richiesta al Sindaco ai fini di ottenere l'autorizzazione al sotterramento, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente allegando copia della denuncia di decesso dell'animale ed un certificato veterinario che attesti le cause di morte.
6. I cimiteri per gli animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica e possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, in quanto l'ambito di applicazione è limitato ai cimiteri per salme.
- Per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L. R. 60/93 (Zona E).

Art. 14

Trasporto e conduzione di animali

1. È consentito il trasporto degli animali su tutti i mezzi pubblici operanti nel Comune nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti stabiliti dal Gestore del servizio; per i taxi, alla disponibilità del conduttore. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che è tenuto ad assicurare la sicurezza nel trasporto e il mantenimento delle condizioni igieniche. I gatti, i volatili e gli altri animali esotici devono essere trasportati nei mezzi solo all'interno di idonei gabbie/contenitori. Per quanto riguarda il trasporto degli animali sui veicoli a motore si fa riferimento alle disposizioni dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
2. È vietato l'accesso e la presenza di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di alimenti.
3. Ogni gestore è libero di decidere se consentire o meno l'accesso di animali al seguito dei padroni nel proprio negozio, luogo dove si somministrano/vendono alimenti, attività ricettive o di limitarne l'accesso in particolari aree preventivamente individuate. In caso di divieto di accesso, il titolare deve apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso. Gli animali che hanno libero accesso nelle suddette attività dovranno essere tenuti a guinzaglio a fianco del padrone e, se necessario, dovranno indossare la museruola in modo da non ostacolare e creare pericolo per gli altri clienti. Analoghe prescrizioni valgono per gli uffici aperti al pubblico, quali, ad esempio, gli uffici postali, le banche, ecc.
4. La lunghezza del guinzaglio non dovrà essere superiore a m. 1,50.
5. È vietato condurre animali selvatici e/o esotici ed iscritti nella lista degli animali pericolosi.

TITOLO IV
NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE

CANI

Art. 15

Conduzione di cani nei luoghi pubblici

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altra persona affidataria è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo quanto già previsto nell'articolo 14 ed il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. Chiunque conduca cani su aree pubbliche o aperte al pubblico deve portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane qualora possa determinare disturbo, danni o rischio per l'incolumità di persone o animali (la museruola deve essere indossata in ogni caso, se classificato a maggiore rischio di aggressività secondo le norme nazionali e regionali riguardanti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani). Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché il cane non possa in alcun caso morsicare persone o altri animali. In caso di rischio per l'incolumità di persone o animali le Forze di Polizia e le autorità competenti potranno richiedere ai proprietari / conduttori di applicare al cane la museruola.
3. Chiunque conduce cani su aree pubbliche o aperte al pubblico dovrà rispettare le prescrizioni previste nel successivo articolo 20 (obbligo di raccolta degli escrementi).
4. Salvo che il fatto non possa essere configurabile come reato, è assolutamente vietato aizzare i cani contro le persone e contro altri animali ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa in forme non adeguate.
5. È fatto comunque divieto ai cacciatori di effettuare attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia al di fuori dei luoghi e dei periodi consentiti.
6. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario Azienda ULSS per il tramite del personale addetto e/o convenzionato.
7. È consentito condurre cani negli edifici pubblici solo se muniti di guinzaglio e museruola, garantendo la sicurezza per il pubblico nonché silenzio e pulizia.
8. Il guinzaglio deve avere sufficienti garanzie di robustezza in funzione della taglia del cane; chi affida il proprio cane a terzi deve assicurarsi che le persone cui è affidato siano in grado di gestirlo correttamente ed in ogni caso garantirsi che l'animale sia governato in modo sicuro per l'incolumità dell'uomo e degli altri animali.
9. I cani devono poter effettuare un'attività motoria regolare adeguata alla taglia ed alla razza.
10. La violazione delle ordinanze sindacali emanate a seguito di segnalazione da parte del Servizio Veterinario concernenti limitazioni e particolari prescrizioni ai proprietari/conduttori di cani morsicatori sarà sanzionata in via specifica ai sensi del successivo articolo 31.

Art.16

Norme di comportamento per aree attrezzate

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuate, identificate e attrezzate delle aree destinate ai cani dove gli animali possano muoversi liberamente sotto la costante vigilanza dei loro accompagnatori.
2. La responsabilità per eventuali danni causati dai cani a cose, persone o animali nell'ambito dell'area attrezzata ricade sui proprietari o accompagnatori che hanno l'obbligo di vigilare costantemente su di essi.
3. È fatto obbligo di tenere pulita l'area attrezzata e di raccogliere le deiezioni dei cani secondo quanto previsto nel successivo art. 20, comma 1.
4. All'interno dell'area attrezzata è possibile individuare e delimitare un'area più piccola dove è consentito l'accesso ad un solo cane per volta.
5. Le norme di gestione del funzionamento delle aree attrezzate (sgambatoi) potranno essere fissate con apposita ordinanza.

Art. 17
Anagrafe canina

1. È fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della cessione a terzi all'iscrizione dei propri cuccioli di cane all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei Veterinari pubblici o da Veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. I proprietari di cani devono comunicare al Servizio Veterinario competente ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli animali registrati nella banca dati dell'anagrafe canina, entro i 15 giorni successivi all'evento.
3. Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di microchip, potranno in ogni momento verificare la proprietà/detenzione degli animali e la loro regolare iscrizione nella banca dati dell'anagrafe.

Art. 18
Percorsi formativi per proprietari di cani

1. Il Comune congiuntamente con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali, promuove l'istituzione dei percorsi formativi per i proprietari di cani, a seguito dei quali viene rilasciata specifica attestazione (patentino).
2. L'obiettivo generale dei corsi di formazione è, pertanto, quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario o detentore, al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto familiare e sociale.
3. Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile. I proprietari o detentori dei cani che devono obbligatoriamente seguire i percorsi formativi sono individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, nell'ambito dei loro compiti di tutela dell'incolumità pubblica e in base alla risultanza delle iscrizioni dei cani nei registri degli animali a rischio elevato, tenuti dai Servizi Veterinari medesimi.

Art. 19
Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1. La cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra. Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti ed adeguatamente pulite; le superfici e le attrezzature interne ai ricoveri dovranno permettere il libero movimento dell'animale secondo le sue esigenze fisiologiche, nonché dovranno essere periodicamente disinfestate e disinfettate se necessario.
2. I recinti di nuova realizzazione per la *detenzione temporanea* o *permanente* dei cani dovranno avere la superficie minima in m² conforme alla seguente tabella. La recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di almeno il 50% di quanto previsto dalla tabella. Il rapporto fra lunghezza e larghezza sarà minimo un terzo.
3. Qualora si garantisca la movimentazione quotidiana dei cani sarà possibile derogare dalla superficie minima propria della "detenzione permanente" ed usare la tabella della "detenzione temporanea".

Peso del cane in Kg	Superficie minima del box in mq Detenzione temporanea (meno di 60 giorni)	Superficie minima del box in mq Detenzione permanente (più di 60 giorni)
MENO di 10	4,0	10,00
DA 11 A 30	6,0	12,00

OLTRE 30	8,0	15,00
-----------------	------------	--------------

4. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, su suolo privato, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza.
5. È vietato utilizzare collari di tipo "a strozzo". È preferibile in ogni caso, al posto del collare di tipo tradizionale, l'utilizzo della pettorina.
6. Sarà possibile derogare dalle misure sopra descritte solo ed esclusivamente su parere motivato del Servizio veterinario competente.
7. È ammesso tenere cani ed altri animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie e di quiete pubblica previste dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.
8. È fatto obbligo ai possessori di cani di esporre al confine di proprietà e/o ai possibili ingressi nella proprietà uno o più cartelli con la dicitura "ATTENTI AL CANE" o analoga segnalazione.

Art. 20

Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti, ed essere sempre in grado di esibire ad eventuali controlli degli organi preposti, di apposita paletta e/o sacchetto o altro apposito strumento per un'igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani (in polietilene o altra sostanza a tenuta d'acqua) e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale per il successivo smaltimento nei contenitori per i rifiuti solidi urbani del secco o nei cestini porta rifiuti; sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.
2. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato.
3. Sono tenuti all'obbligo di ripulitura anche i possessori di ogni altra specie animale come, ad esempio, di cavalli che dovessero imbrattare i suoli pubblici e le pubbliche vie.

GATTI

Art. 21

Colonie feline

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro luogo di vita. Si intende per luogo di vita della colonia felina qualsiasi luogo, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti in libertà accudita o meno da parte dei cittadini singoli o da Enti di protezione.
2. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove risiedono; eventuali spostamenti di colonia vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
3. Il censimento delle colonie feline viene effettuato congiuntamente tra il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS e le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale o i curatori di colonia.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata da curatori di colonia in collaborazione col Servizio Veterinario competente, nell'ambito di programmi previsti dalle norme vigenti. I gatti così catturati, sterilizzati e/o curati saranno successivamente reimmessi all'interno della colonia di origine.
5. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico riconosciuto e praticato unicamente da Medici Veterinari.
6. Il Comune tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano come curatori/curatrici di colonie feline, riconoscendo un referente per ciascuna di tali colonie che dovranno essere censite mediante modulo di

censimento.

7. Ai cittadini in possesso del riconoscimento di cui al comma precedente viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a tutte le aree di proprietà pubblica del territorio comunale dove siano insediate le colonie censite.
8. I cittadini in possesso del riconoscimento sono tenuti, come ogni altro, al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico e dovranno provvedere alla pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei gatti.
9. È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura.
10. È vietato inoltre predisporre strumenti finalizzati a impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno su suolo pubblico.
11. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte dall'Amministrazione Comunale o dagli affidatari degli animali, cuce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletiche della presenza di felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela come in altri Comuni.
12. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina nonché il fenomeno dell'abbandono, il Comune di Casale sul Sile chiede quale scelta di responsabilità e coscienza che il proprietario o detentore di gatti che sono liberi di uscire all'esterno dell'abitazione e vagare sul territorio, provvedano alla loro sterilizzazione.

EQUIDI - VOLATILI – ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

Art. 22 Detenzione di equidi

1. L'allevamento di equidi non è consentito nelle zone classificate come residenziali, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti..) difficili da gestire. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio veterinario competente.
2. Il proprietario e colui che detiene l'equide a qualsiasi titolo devono rispettare i criteri essenziali contenuti nel Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
3. Il Codice fissa parametri di qualità per la corretta gestione degli equidi, secondo la buona prassi e comportamenti etici, a tutela della salute e del benessere degli stessi.
4. Il Codice si applica alle seguenti specie: cavalli, pony, asini, muli e bardotti.
5. Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, a eccezione di mostre, sfilate, cortei e manifestazioni che si svolgono all'interno degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, sono consentite nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza Ministero della Salute del 21 luglio 2011 e s.m.i.

VOLATILI

Art. 23 Detenzione di volatili d'affezione e da compagnia

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali. La detenzione dei volatili d'affezione e da compagnia dovrà avvenire seguendo le seguenti specifiche:
 - 1.a lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere, aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere. La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con parti del corpo.
 - 1.b qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc.;
 - 1.c le gabbie/voliere devono essere sistemate il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà in modo da ridurre i fattori di disturbo per il vicinato, e non essere esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e dovranno essere posizionate lontano da fonti di calore;

1.d si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

1.e le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;

1.f qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;

1.g le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. I posatoi devono avere un diametro che consenta all'uccello di circondarlo con la zampa per circa i 2/3, devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

1.h È vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

Art. 24

Detenzione di animali esotici, non convenzionali e rettili

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.
2. Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione, se inevitabile, dovrà tener conto delle specifiche già indicate nell'Allegato I al D.G.R. N. 3882 del 31/12/2001 per quanto concerne gli animali esotici compresi gli aracnidi, all'art. 15 del D.G.R. 272/2007 per gli animali detenuti in terrari.
3. Nel caso rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione dovrà esserne comunicato il possesso al Corpo forestale dello Stato ottenendo e conservando il certificato CITES di accompagnamento.
4. Le disposizioni di detenzione di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

OVINI E CAPRINI

Art. 25

Detenzione di ovini-caprini, suini ad uso amatoriale

1. La detenzione di ovini caprini e suini ad uso amatoriale non è consentita nelle zone classificate come residenziali, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...) difficili da gestire. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio veterinario competente. Gli allevatori sono tenuti alla registrazione presso il Servizio Veterinario competente che verificherà mediante opportuni interventi lo stato sanitario previsto dalle norme vigenti per gli allevamenti.

ANIMALI ACQUATICI

Art. 26

Detenzione di specie animali acquatiche

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.
2. Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche:
 - 2.a gli animali acquatici dovranno avere a disposizione spazi adeguati a garantire un sufficiente movimento, tenuto conto anche del proprio comportamento sociale;
 - 2.b in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie presenti;

2.c gli acquari dovranno essere dotati di adeguati arricchimenti e di zone di riparo per ridurre al minimo lo stress da predazione e paura; è sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

Art. 27

Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, su autorizzazione del Sindaco previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente secondo le seguenti specifiche:

1.a che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;

1.b che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;

1.c che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;

1.d che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;

1.e che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

2. L'allevamento a carattere familiare di animali da reddito nelle zone agricole dovrà essere comunicato al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio. In tale comunicazione dovrà essere dichiarato dal detentore, sotto la propria responsabilità, che vengono rispettate le specifiche indicate nel punto precedente.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Misure minime di stabulazione

1. Per le dimensioni degli spazi di detenzione degli animali di cui all'articolo 23 si raccomanda il rispetto delle misure minime riportate nell'Allegato A. Per le dimensioni degli spazi di detenzione degli animali di cui agli articoli 24 e 26 si raccomanda il rispetto delle misure minime riportate nell'Allegato B.

Art. 29

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto o appositamente escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento valgono le norme stabilite dalle Leggi comunitarie, nazionali, regionali e da altri Regolamenti comunali.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

3. La Polizia Locale, le altre Forze di Polizia e le Guardie Zoofile, riconosciute nei limiti delle competenze stabilite dalla L.R. 60/93, dalla L. 189/2004 e dalle ulteriori disposizioni normative vigenti, vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento dovrà avere la più ampia diffusione possibile fra gli operatori del settore, nel mondo della scuola e fra la cittadinanza.

Art. 30

Responsabilità civile e penale

1. Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati

dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.

2. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.
3. Il proprietario è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Art. 31 Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Locale nonché da tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
3. In conformità dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689, la Giunta Comunale determinerà l'ammontare delle somme da pagare in misura ridotta per ogni violazione prevista dal presente Regolamento Comunale.
5. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana inerenti previsioni regolamentari uguali a quelle contenute nel presente Regolamento.
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge, fra cui la possibilità di disporre anche la sospensione dell'attività autorizzata.

ALLEGATO A

DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE A CUI SI PUO' FARE RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE, L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DEGLI UCCELLI

La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari.

Specie di taglia medio-piccola					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
10cm. Passeriformi esotici, Canarini <i>(Es: 15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	15	30	120	10
20cm. Ondulati, Agapomis spp., Neophema, Piccoli Lori <i>(Es: 10 ondulati in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	10	40	250	15
25cm. Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura <i>(Es: 6 Calopsitte in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	6	40	450	20
30cm. Roselle (Platyercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, guielmi, cryptoxanthus) <i>(Es: 4 Parrocchetti dal collare in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	4	50	600	20
40 cm. Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini) sanguinea, ducorpsii), Rosella (Platyercus elegans, adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandiLori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus <i>(Es: 2 esemplari in una gabbia di 75 x60 cm)</i>	4500	2	50	2000	40

Specie grandi					
Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda. Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
50 cm. Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata) <i>(Es: 1 esemplare in una gabbia di 75 x60 cm)</i>	4500	1	75	2700	60
Da 50 cm. a 100 cm. Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera) <i>(Es: 1 esemplare in una gabbia di 150 x90 cm)</i>	13.500	1	120	4800	60

ALLEGATO B

Esempi di misure minime ritenute confortevoli per gabbie di stabulazione

Mammiferi d'affezione (Conigli e piccoli roditori)

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia	
	Peso	Numero (n)	Superficie cmq	cm	
Coniglio *					
-razze nane fino a 2 kg		1-2	3400	-	40
-razze piccole da 2 a 3,5 kg		1-2	4800	-	50

*Queste misure sono intese per 1-2 animali socievoli, o una coniglia madre con figliate fino al 30° gi orno.

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia	
	Peso	Numero (n)	Superficie cmq	cm	
Topo					
- fino a 30 g		4	200	40	12
- più di 30 g		2	200	75	12
Ratto					
- fino a 100 g		2	350	100	12
- da 100 a 250 g		1	350	150	12
- da 250 a 500 g		1	600	250	14
- più di 500 g		1	800	300	14
Criceto dorato/criceto nano					
- fino a 80 g		2	200	75	12
- più di 80 g		1	200	150	12
Cavia					
- fino a 200 g		1	350	150	12
- da 200 a 400 g		1	600	200	14
- più di 400 g		1	800	500	14
Gerbilli		1-2	600	-	14
Cincillà		1-2	2500	-	50
Scoiattolo striato		1-2	3000	-	74

Furetti

Gabbia di superficie di almeno 0,64 mq. Gabbie con misure ridotte sono ammesse alla condizione che l'animale abbia la possibilità di movimento all'esterno della gabbia, quotidianamente per alcune ore.

Pesci d'acqua dolce

Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima commisurata ai pesci presenti. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell'acqua.

Uccelli

Pappagalli e passeriformi

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie della voliera cmq	Superficie cmq	cm
Piccoli Passeriformi	4		-	40
Usignoli del Giappone	2		-	
Grandi passeriformi	2		-	
Cocorite e calopsitte	2	3200	-	40
Specie piccole di colombi	2	3200	-	40
Merlo indiano	2	3200	-	75

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie mc	Superficie mq	m
Grandi pappagalli (ara e cacatua)	2	8 (sup. 4 mq)	1	2

Rettili, Sauri, Iguane e Cheloni

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Altezza del terrario cm
Tartarughe terrestri	1	$9 \times (\text{lunghezza carapace})^2$	$3 \times (\text{lunghezza carapace})^2$	-

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Profondità della parte sommersa (acqua) cm
Tartarughe d'acqua	1			
Parte emersa		$2 \times (\text{lunghezza carapace})^2$	$1,5 \times (\text{lunghezza carapace})^2$	-
Parte sommersa		$4 \times (\text{lunghezza carapace})^2$	$2 \times (\text{lunghezza carapace})^2$	lunghezza del carapace

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Altezza del terrario
Sauri terricoli	1-4 (secondo la specie)	$2 \times (\text{lunghezza totale})^2$	lunghezza totale
Sauri arboricoli	1-4 (secondo la specie)	$2 \times (\text{lunghezza totale})^2$	3 x (lunghezza totale)
Iguane verdi	2	2 mq (+ 0,5 mq per ogni ulteriore animale)	2 m
Serpenti terricoli	1-4 (secondo la specie)	$0,35 \times (\text{lunghezza totale})^2$	0,5 x (lunghezza totale)
Serpenti arboricoli	1-4 (secondo la specie)	$0,35 \times (\text{lunghezza totale})^2$	0,7 x (lunghezza totale)

Esempio : 5 tartarughe terrestri con un carapace da 20 cm
 1° animale: $9 \times 20^2 = 3.600 \text{ cmq}$
 dal 2° al 20° animale: $19 \times 3 \times 20^2 = 22.800 \text{ cmq}$